

Il giorno 16 novembre 2006

tra

la BANCA ANTONVENETA

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

premesso che

- con “l’appendice n. 2 al CCNL 12/2/2005 – Contributo di solidarietà generazionale” - le Parti nazionali hanno invitato le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1% sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratrici/lavoratori iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - che il contributo sia inferiore a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
 - che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
 - che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva;
- con le modifiche apportate dalla legge 27.12.2002 n. 289 al D.P.R. n. 917/1986 (T.U. Imposte Dirette), sono stati stabiliti più ampi limiti di deducibilità fiscale,

si conviene quanto segue:

con decorrenza dal 1° aprile 2005 il contributo della Banca al Fondo Pensione Aziendale – F.A.P., in favore dei “nuovi iscritti” assunti dopo il 19 dicembre 1994 è aumentato in misura dell’1% al ricorrere delle condizioni di cui in premessa.

Alla luce delle modifiche apportate alle norme fiscali, verranno applicati i nuovi più ampi limiti di deducibilità fiscale previsti dalla legge di cui in premessa.

Quanto precede verrà applicato anche agli altri Fondi ai quali risultavano aderenti, e continuano ancora ad aderire, i dipendenti provenienti da Banche incorporate.

BANCA ANTONVENETA

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL-CREDITO

UILCA